

ALLEGATO "B" ALLA CONVENZIONE OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2023/2024

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI A MILANO- ANNO SCOLASTICO 2023-2024

TRA

l'Istituzione Scolastica IC VIA MANIAGO CUPF41H23000080004

Via MANIAGO 30 Codice Fiscale n. 97154750158

rappresentata dal Dirigente/ Legale Rappresentante BERTATO ANNA CONCETTA ROMANA

nato/a a MILANO (ProvMI) il 29/11/1963, domiciliato per effetto della sua carica in Milano, Via MANIAGO 30, 20134 MILANO

che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse della Istituzione Scolastica in virtù delle funzioni previste dalla L. 59/97 e dal D.Lgs. 165/2001 in materia di gestione delle risorse finanziarie e strumentali

E

la Società PROGETTO A (di seguito denominata Società contraente), con sede legale a BERGAMO Via ROTONDA DEI MILLE 1° BERGAMO.

C.F. e P.I.V.A. 001647320066

rappresentata da EROS GIAMPIERO FERRI n. [REDACTED]

in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede legale della Società a BERGAMO, Via ROTONDA DEI MILLE 1A, BERGAMO

PREMESSO CHE:

- la Giunta Comunale con la deliberazione n. 404 del 10/03/2015 ha approvato, rendendole definitive, le modalità e il percorso di accreditamento dei soggetti erogatori del servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole statali e paritarie della Città di Milano;
- la Giunta Comunale con la deliberazione n. 388 del 25/03/2022 ha approvato le linee di indirizzo per l'istituzione di un elenco di enti del terzo settore accreditati per il servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado pubbliche e paritarie, presenti all'interno del territorio del Comune di Milano, da realizzare tramite la co-progettazione/co-gestione di progetti educativi nonché le linee di indirizzo per la distribuzione di fondi tra le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado pubbliche e paritarie della città di Milano;
- la Giunta Comunale con la deliberazione n. 1069 del 03/08/2023 ha approvato tra l'altro, la riapertura dei termini di accreditamento per la ricerca di eventuali altri enti interessati, pertanto il nuovo Bando per l'Avviso pubblico sarà pubblicato in tempo utile per il regolare avvio dell'anno scolastico 2023/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6761 del 04/08/2023 è stato approvato il testo della convenzione tra Amministrazione Comunale e la Direzione Scolastica per l'anno scolastico 2023/2024, unitamente al testo della presente convenzione;
- tra i soggetti accreditati risulta la Società contraente che ha sottoscritto il patto di accreditamento con il Comune di Milano;
- il soggetto contraente, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, ha dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti, nessuno escluso, indicati e sottoscritti nella domanda ed allegati, presentati per l'iscrizione all'elenco unico dei soggetti accreditati e previsti dall'Avviso pubblico. Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità residenti nel Comune di Milano (di seguito chiamato Comune) frequentanti la Scuola IC VIA MANIAGO 30, secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa ed in particolare dalla Legge 104/92, e tutte le prestazioni previste dall'avviso pubblico e dal Patto di accreditamento stipulato con il Comune di Milano.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida per l'anno scolastico 2023/2024, con inizio il 12/09/2023 e termine in corrispondenza del termine delle attività didattiche.

ARTICOLO 3- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE

Fanno parte della presente convenzione e si intendono parte integrante della stessa, anche se non materialmente e fisicamente allegati in quanto documenti conosciuti e sottoscritti, depositati presso l'Area Servizi Scolastici ed Educativi – Unità Diritto allo Studio, Via Durando, 38/A - Milano:

- l'avviso pubblico e i relativi allegati, per il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità residenti a Milano approvati dall'Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti;
- il Patto di Accreditamento sottoscritto con il Comune di Milano;
- domanda di ammissione all'elenco degli enti accreditati.

ARTICOLO 4 -IMPORTO CONTRATTUALE

Il valore economico per ogni ora di assistenza educativa è pari ad € 23,00= (ogni onere incluso), comprensivo del costo di coordinamento e delle azioni correlate, incluse le attività "indirette" a carico dell'educatore (riunioni, stesura relazioni, etc.), oltre la valorizzazione richiesta a carico della Società contraente di almeno il 10% del costo complessivo del progetto che sarà rendicontata dagli Enti direttamente alle Istituzioni Scolastiche, entro il termine dell'anno scolastico).

Il valore della presente convenzione per l'a.s. 2023/2024 è pari ad € 96.669,00

La Società contraente, presta servizio per n. ore totali 4203, suddivise tra i seguenti plessi:

SCUOLA PRIMARIA E.FERMI 2163

SCUOLA PRIMARIA B.MUNARI 2040

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

Il soggetto contraente si è già obbligato a rendere le prestazioni oggetto della presente convenzione anche nelle more della stipula del presente documento, per non pregiudicare la regolare esecuzione del servizio.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Per "ora" di assistenza educativa si intendono 60 minuti non rilevando in alcun modo eventuali altre modularità di ore di lezione inferiore.

Va da sé che i residui di ore non effettuate (in caso di moduli) debbano essere recuperati senza altri oneri a carico della Direzione Scolastica e senza determinare sforamenti del budget.

Per eventuali ore di servizio non erogato o per servizio prestato nei singoli plessi ma non autorizzato dalla Direzione, il soggetto contraente non potrà richiedere il pagamento.

I pagamenti saranno corrisposti direttamente al soggetto accreditato scelto dalla scuola, entro 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione fiscale.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipula della convenzione.

In caso di documentazione fiscale irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di comunicazione/contestazione della Direzione Scolastica.

Saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte.

La documentazione fiscale dovrà essere accompagnata da documenti (fogli presenza) che attestino il numero di ore mensili effettuate dai singoli operatori e il nome degli alunni per i quali l'educatore ha effettuato assistenza.

La documentazione fiscale dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- totale ore di assistenza svolte nel mese oggetto della liquidazione da parte degli educatori;
- totale ore per attività indirette svolte nel mese oggetto della liquidazione purché esse si intendano autorizzate dal Dirigente Scolastico;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: estremi del conto corrente dedicato al versamento del contributo;

In caso di soggetti temporaneamente raggruppati (ATI/RTI/ATS) la presentazione della documentazione fiscale dovrà avvenire da parte di ciascun soggetto in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione

all'ATI/RTI/ATS stessa.

ARTICOLO 7– SEDE OPERATIVA

Come previsto dall'avviso pubblico, il soggetto contraente garantisce una sede operativa nel territorio cittadino, accessibile al pubblico, orientata a svolgere i compiti di informazione e comunicazione.

La sede è sita a Milano in ViaCASSALA 75

ARTICOLO 8– PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Il soggetto contraente deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti.

L'articolo 9 dell'avviso pubblico definisce nei particolari il profilo professionale richiesto, dettagliando i requisiti professionali e/o formativi da possedere per prestare il servizio di assistenza educativa, nonché la possibilità, previo accordo tra ETS e Istituto scolastico, che vengano concesse delle deroghe contingenti, nel rispetto di procedure sistematiche di controllo e valutazione.

L'articolo 15 del suddetto avviso disciplina i casi di interruzione del servizio e di sostituzione/rotazione del personale.

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio viene attivato dopo la scelta, da parte del Dirigente Scolastico delle Scuole frequentate dagli alunni con disabilità, del soggetto inserito nell'elenco degli enti accreditati, anche a seguito della presentazione da parte dell'ente della proposta di co-progettazione/co-gestione e della conseguente attività di co-progettazione/co-gestione svolta con la scuola, nonché di valorizzazioni di almeno il 10% del valore economico del progetto.

Il servizio dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori rispetto all'utenza che verrà indicata, in piena e totale collaborazione con il personale docente.

Le caratteristiche relative al funzionamento del servizio in parola sono descritte all'Art. 14 dell'Avviso Pubblico. Ogni variazione delle modalità di erogazione del servizio dovranno essere progettate in accordo con la Direzione scolastica

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

La gestione dei servizi in oggetto viene resa con assunzione di rischio di impresa, nel rispetto dell'Art. 1655 del Codice Civile.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio cause ad esso connesse, derivassero alla Direzione Scolastica o a terzi, cose o persone, s'intende senza riserve od eccezioni, a totale carico del soggetto contraente.

Il soggetto contraente è tenuto a dotarsi di apposita polizza assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso i terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando la Direzione Scolastica da qualsiasi responsabilità.

Il soggetto contraente si obbliga a sollevare la Direzione Scolastica da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese sostenute a tal titolo dalla Direzione Scolastica saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dagli stessi enti accreditati prescelti.

L'ente accreditato è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della convenzione.

L'ente accreditato è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza della convenzione, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONVENZIONE E DI CREDITO

E' vietata la cessione della convenzione a pena di nullità.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dalla convenzione senza espressa autorizzazione della Direzione Scolastica.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' fatto divieto al soggetto contraente di subappaltare il servizio o parte di esso.

In tutti i casi di infrazione delle norme contrattuali commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso la Direzione Scolastica e verso terzi, si intenderà il soggetto accreditato avente convenzione in essere con la Direzione Scolastica.

ARTICOLO 13 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il contraente deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dalla Direzione Scolastica.

Il soggetto contraente deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Il soggetto contraente deve, in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Scolastica, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. Il soggetto contraente è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008. Il soggetto contraente dovrà comunicare, al momento della stipula, il nominativo del responsabile della sicurezza.

ARTICOLO 14 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CHE COMPORTINO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI.

Il contraente dovrà presentare, per ogni assunto dal 06 aprile 2014, il certificato del casellario giudiziale che attesti l'insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ARTICOLO 15 – RISPETTO NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il soggetto contraente è tenuto all'osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 indicando il responsabile della tutela dei dati personali. In particolare il personale del soggetto contraente è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Di qualsiasi abuso sarà responsabile il soggetto contraente.

ARTICOLO 16 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

Il contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge e dagli accordi decentrati, per tutta la durata della convenzione.

Il soggetto contraente è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

La Direzione Scolastica può procedere alla risoluzione della convenzione ed all'esclusione dall'accreditamento nei confronti del soggetto contraente che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 – Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e decadenza.

ARTICOLO 17– CONTROLLI E VERIFICHE

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione, è facoltà della Direzione Scolastica effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso

e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dal soggetto contraente alle prescrizioni del presente documento, nonché ai criteri qualitativi descritti e disciplinati nell'Avviso pubblico.

ARTICOLO 18 – PENALITÀ

La Direzione Scolastica, a tutela delle norme contenute nella convenzione, si riserva di applicare le seguenti penalità:

- nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al soggetto accreditato e da questo non giustificato, il servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto previsto nel presente documento, verrà applicata una penale di € 70,00.= (settanta) per ogni giorno di inadempienza contrattuale. L'interruzione non adeguatamente motivata e non dipendente da cause di forza maggiore, può comportare la risoluzione della convenzione e la decadenza dall'elenco dei soggetti accreditati;
- inserire altre eventuali penalità a cura della Direzione Scolastica

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite raccomandata A/R - PEC) dell'inadempienza attribuita al soggetto affidatario, il quale avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

Se il soggetto accreditato sarà sottoposto al pagamento di n. 3 (tre) penali, si procederà alla risoluzione della convenzione.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del soggetto contraente derivanti dalla convenzione.

In caso di crediti mancanti o insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà soddisfatto mediante prelievo dalla cauzione, che dovrà, conseguentemente, essere integrata, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore, ai sensi dell'Art. 1382 del C.C., entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione al soggetto accreditato, pena la risoluzione della convenzione.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DECADENZA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione i seguenti casi:

- apertura di una procedura giudiziaria a carico del soggetto accreditato;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del soggetto accreditato;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente in mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, mancata denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- inosservanza del D.P.R. 313/2002 - art. 25-bis;
- interruzione non occasionale e non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio;
- violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione.

Per le A.T.I., A.T.S. e R.T.S. costituirà, altresì, causa di risoluzione della convenzione e di decadenza dall'elenco dei soggetti accreditati il mancato rispetto delle percentuali di servizio e di partecipazione al raggruppamento d'impresa dichiarate all'atto della presentazione della domanda.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione sarà risolta di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Direzione Scolastica con lettera raccomandata – PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Direzione Scolastica intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipula della convenzione, la Direzione Scolastica potrà procedere alla revoca dell'esecuzione del servizio, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

La presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transizioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13 8.2010 n° 136.

ARTICOLO 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per gli effetti della Legge 136/2010, ai fini dell'assolvimento agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questa convenzione, il soggetto contraente dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a questa convenzione.

ARTICOLO 21 – CLAUSOLA AUTORIZZATORIA

Ogni qualvolta l'erogazione del servizio comporti delle variazioni rispetto a quanto previsto dal presente documento, o comunque preveda delle modifiche di rilievo, è fatto obbligo al soggetto contraente di informare preventivamente la Direzione Scolastica che valuterà se concedere l'autorizzazione a procedere.

ARTICOLO 22 - SPESE DI CONVENZIONE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese della presente convenzione inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico del soggetto contraente.

ARTICOLO 23 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché ogni norma ed articolo citati nell'avviso pubblico approvato dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione della presente convenzione, sarà definita dal giudice previsto per legge.

La presente convenzione si compone di n°6 pagine.

Milano, il 09/10/2023

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante BERTATO ANNA CONCETTA ROMANA

Il Legale Rappresentante della Associazione/Cooperativa AEROS GIAMPIERO FERRI